



Capitolato d'oneri relativo ai servizi di manutenzione dei terreni di gioco, delle zone a verde, delle superfici in terra rossa e dei campi in erba artificiale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti (RM).

Marzo 2016

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, regolato dal presente capitolato, ha per oggetto l'effettuazione dei servizi di manutenzione dei terreni di gioco, delle zone a verde, delle superfici in terra rossa e dei campi in erba artificiale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti (RM).

Il servizio dovrà essere espletato con le modalità di cui all'allegato tecnico, che forma parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata quarantotto mesi con decorrenza dalla data riportata nel verbale di inizio attività.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

Art. 3 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà effettuare le prestazioni specificate nell'allegato, che forma parte integrante del presente capitolato, avvalendosi delle più avanzate tecniche scientifiche nell'ambito del florovivaismo, della gestione dei manti erbosi e della gestione delle superfici in terra rossa negli impianti sportivi. I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere effettuati impiegando maestranze florovivaistiche per le zone a verde e maestranze edili per le aree in terra rossa specializzate, qualificate e comuni.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a tutte le piccole opere ed agli interventi imprevedibili o non indicati nel presente capitolato, necessari ad assicurare livelli ottimali di vegetazione e di estetica ornamentale, a garantire il regolare utilizzo delle superfici a verde e a rosso dei campi da gioco durante tutto l'arco della giornata, nonché ad approntare i campi di gara.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Coni Servizi il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il piano di sicurezza della ditta con quello di coordinamento fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia al Responsabile per l'esecuzione e alla Coni Servizi.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., verrà svolto dalla Coni Servizi in particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18 marzo 1996 l'impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, nominato dalla Coni Servizi ai sensi dell'art. 19 del decreto in parola.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà, quotidianamente, compilare i registri, per il coordinamento delle diverse attività lavorative, custoditi presso la Direzione dell'impianto.

L'ordine formulato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere notificato per iscritto all'impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle opere ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Coni Servizi, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Coni Servizi.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6:00 alle ore 24:00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità.

Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Nel corso del rapporto contrattuale, la ditta appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla custodia di tutte le attrezzature e dei materiali utilizzati per l'effettuazione del servizio.

Sarà a cura e a spese della ditta appaltatrice provvedere al deposito ed alla custodia delle attrezzature e dei materiali nonché all'allestimento degli spogliatoi del personale impiegato nell'appalto.

La Coni Servizi, nei limiti della disponibilità degli impianti sportivi, metterà a disposizione della ditta appaltatrice appositi locali riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

Detti locali, sia che vengano messi a disposizione dalla Coni Servizi o che vengano installati a cura e spese della ditta appaltatrice, dovranno essere adeguati alla normativa vigente, secondo la destinazione d'uso dei locali medesimi.

Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

L'impresa sarà responsabile dei locali assegnati nonché della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati.

La Coni Servizi non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

La Coni Servizi è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa a quanto indicato ai commi precedenti.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di apporre appositi cartelli identificativi e scritte sui mezzi operativi e sul vestiario degli operatori addetti nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi e Coni Servizi sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

ART. 4 - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta affidataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La Ditta affidataria deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza. L'impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La Ditta affidataria dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Compete inoltre alla Ditta affidataria la nomina delle figure responsabili quali:

- R.S.P.P.;
- R.L.S.;
- Addetti all'emergenza;
- Addetti antincendio;
- Addetti pronto soccorso;
- Incaricato (da parte del datore di lavoro dell'appaltatore) del coordinamento per la sicurezza.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

A completamento di quanto già indicato si ricorda che le norme specifiche in materia di sicurezza sono le seguenti:

- schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d'opera necessari per l'espletamento dei servizi;

- il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta;
- organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente l'attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente;
- i locali da adibire a spogliatoio, mensa e magazzini, saranno individuati dalla Coni Servizi e dovranno essere adeguati alle normative vigenti dalla ditta stessa; qualora non fosse possibile utilizzare spazi esistenti sarà a carico della ditta la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate da ubicare secondo le indicazioni della Coni Servizi;
- ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti per la specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e cartellino con nome, cognome, funzioni;
- foto del dipendente;
- l'attività di ogni dipendente dovrà essere segnalata giornalmente su apposito registro tenuto dal responsabile delle emergenze dell'immobile;
- la Coni Servizi fornirà le informative di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed il piano di emergenza.

Art. 5 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa e pulita da cui risulti la denominazione della ditta di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà, sulla divisa, il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola. Il personale che non sarà in possesso di detto cartellino non potrà accedere nell'impianto.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso e di non deteriorare le pavimentazioni esterne realizzate con materiali pregiati.

La ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Uguualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'impresa aggiudicataria ricercherà soluzioni per il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente impiegato nell'appalto.

Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione la ditta appaltatrice è obbligata a fornire alla Coni Servizi una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. medesimo circa il numero dei dipendenti occupati nell'appalto con elenco nominativo degli stessi, ai fini del riscontro previsto al successivo art. 12.

Ogni variazione relativa alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla Coni Servizi, che si riserva peraltro il diritto di verificare l'esattezza della dichiarazione mediante presa visione del libro unico del lavoro dei dipendenti dell'impresa, debitamente vistato.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare ogni qual volta la Coni Servizi ne faccia richiesta il libro unico del lavoro relativo ai dipendenti che s'intende impegnare nell'appalto ed al personale utilizzato saltuariamente.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice ha l'onere di fornire, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i mezzi, i materiali ed i prodotti necessari per la corretta effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Al termine del turno di lavoro giornaliero la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla rimozione del materiale di risulta.

Sarà a carico della ditta appaltatrice il trasporto giornaliero dei rifiuti secondo quanto specificato al successivo art. 8.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità alla normativa vigente in materia e potrà essere eseguito anche da terzi abilitati ed autorizzati all'effettuazione di tale servizio.

Art. 7 – INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE

La ditta appaltatrice si impegna garantire entro 15 giorni dall'inizio del servizio oggetto dell'appalto:

- trasmissione dell'elenco delle sostanze immagazzinate e/o utilizzate presso l'impianto e delle relative schede di sicurezza, ove siano evidenziate le eventuali qualifiche necessarie all'utilizzo;
- trasmissione stima dei quantitativi mediamente immagazzinati presso gli impianti;
- presenza delle schede di sicurezza sul posto limitatamente alle sostanze in elenco;

inoltre si impegna:

- alla trasmissione di una relazione semestrale in merito ai consumi delle sostanze dichiarate;
- a garantire condizioni di stoccaggio adeguate per le sostanze immagazzinate, in modo da prevenire versamenti, in relazione alle indicazioni delle schede di sicurezza;
- a fornire presso i luoghi di stoccaggio adeguati strumenti per intervenire in caso di versamento accidentale;
- a fornire evidenza delle eventuali qualifiche necessarie all'utilizzo delle sostanze che lo richiedano;

Art. 8 – GESTIONE DEI RIFIUTI

La ditta appaltatrice deve garantire la corretta gestione dei registri di carico/scarico rifiuti e dei

formulari di accompagnamento, utilizzando gli appropriati modelli di cui alla normativa vigente in materia.

La ditta appaltatrice deve inoltre garantire:

- trasmissione dei volumi dei rifiuti gestiti (trasportati/smaltiti) per tipologia di codice CER. Tali dati, estrapolati dai registri di carico/scarico, dovranno essere trasmessi entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato reso il servizio di pulizia alla Direzione degli impianti che provvederà all'invio della documentazione all'Ufficio Qualità Ambientale;
- trasmissione delle proprie autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti;
- trasmissione dei documenti relativi ad eventuali convenzioni stipulate tra il fornitore ed altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti; in tal caso trasmissione autorizzazioni di legge delle organizzazioni convenzionate;
- fornitura di adeguati contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti immagazzinati presso gli impianti.

Art. 9 – RESPONSABILITA' E SUBAPPALTO

La Coni Servizi è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

Per quanto sopra la ditta appaltatrice dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa, per R.C.T. di importo non inferiore a € 1.500.000.000, che dovrà essere esibita alla Coni Servizi prima della stipula del contratto.

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i..

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti ad eventuali subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art 10 - CORRISPETTIVO

Il valore complessivo dell'appalto, per l'intera durata del contratto, è stimato in € 1.429.672,60+IVA di cui € 15.707,20+IVA quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso.

Quindi l'importo a base di gara è di € 1.413.965,40+IVA, per l'intera durata contrattuale.

Detto importo totale verrà depurato del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Art. 11 – PRESTAZIONI A RICHIESTA

Per esigenze correlate allo svolgimento dell'attività sportiva, la Coni Servizi potrà richiedere l'esecuzione di eventuali prestazioni e/o forniture straordinarie fino ad un importo massimo di spesa di € 212.094,60+IVA per l'intera durata contrattuale.

Le richieste saranno comunicate, in forma scritta, alla ditta appaltatrice con preavviso di almeno 24 ore, ad eccezione della richiesta di interventi straordinari necessari per fronteggiare eventuali emergenze.

Le suddette prestazioni a richiesta verranno contabilizzate utilizzando i seguenti prezziari che formano parte integrante del presente capitolato:

- ❖ Assoverde ed. 2013-2014;
- ❖ Prezzario DEI – MM.LL.PP. Opere edili ed. 2014;
- ❖ Elenco prezzi aggiuntivi (allegato).

In caso di voci ricorrenti saranno considerate quelle più favorevoli alla Coni Servizi.

I prezzi dei tariffari sopra indicati, l'elenco prezzi aggiuntivi e la maggiorazione del 24,30% riferita alla manodopera, verranno diminuiti del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Art. 12 - CONTROLLI

La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

A tal fine saranno effettuati sopralluoghi per verificare la rispondenza del livello di manutenzione agli standard richiesti al precedente art. 4, nonché al progetto tecnico presentato dall'impresa in sede di gara e che costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

La Coni Servizi verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 6, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro e che le forniture, previste a carico dell'impresa siano per qualità e quantità idonee all'uso specifico richiesto dal servizio.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Coni Servizi, il libro unico del lavoro per la verifica del personale dichiarato ai sensi del precedente art. 5 nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi ed assicurativi di cui al successivo art. 13.

Periodicamente e comunque almeno una volta l'anno la Coni Servizi provvederà a richiedere agli Istituti previdenziali ed assicurativi la correttezza contributiva riferita, dopo il secondo anno, a ciascun dipendente.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Coni Servizi richiederà alla ditta, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

Art. 13 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati mensilmente, mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – ODA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Coni Servizi S.p.A., Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

In ogni fattura dovrà essere indicato sia l'importo relativo al corrispettivo forfettario mensile di cui all'art. 10 sia l'importo afferente eventuali prestazioni a richiesta di cui all'art. 11.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

Art. 14 – PENALI, TRATTENUTE E DANNI DIRETTI ED INDIRETTI

Il servizio deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale di gara. In particolare saranno sanzionate le violazioni riguardanti i seguenti aspetti:

- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato;
- rispetto degli orari e del numero di unità lavorative per l'effettuazione del servizio;
- irregolarità a seguito dei controlli effettuati da Coni Servizi;

- rispetto delle norme di sicurezza;
- impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato.

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la Coni Servizi applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Il numero del personale nel corso del servizio sarà costantemente verificato dal committente attraverso il “Giornale delle presenze”, documento dal quale si evince chiaramente l’instestazione della ditta affidataria e sul quale ciascuna unità lavorativa dovrà firmare ogni giorno, all’inizio ed al termine di ogni giornata lavorativa. Qualora, nel corso del mese, si rilevino due giorni lavorativi con presenze sotto i valori minimi, il committente provvederà ad un richiamo formale con lettera raccomandata oltre all’applicazione di una penale di € 200,00 per ogni unità giornaliera mancante, rivendicandosi comunque, al verificarsi della seconda infrazione, di procedere di diritto alla risoluzione del contratto, senza che l’impresa possa vantare alcun reclamo.

Nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria che comportino la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Coni Servizi opererà le trattenute per l’importo corrispondente al servizio non prestato.

Gli scioperi del personale non proclamati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Provinciali di categoria verranno considerati a tutti gli effetti del presente capitolato, violazioni agli obblighi contrattuali.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva, saranno addebitate alla ditta appaltatrice eventuali spese sostenute dalla Coni Servizi per evitare il disservizio.

In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà di Coni Servizi procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato all’art. 15.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

Ferma restando l’ipotesi di risoluzione di cui al precedente art. 14, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., il Committente avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R all’appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l’applicazioni di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato per l’appalto;
- in caso di mancato adempimento ad eseguire lavori e/o servizi entro il termine stabilito dall’ordine di servizio della Direzione lavori (specificare la tipologia dei lavori e/o servizi da eseguire);
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Coni Servizi, la ditta appaltatrice non adempia nel termine di giorni tre;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora la Ditta Appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza delle prescrizioni indicate dal presente Capitolato;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente articolo 12 non siano sanate entro il termine fissato dalla Coni Servizi;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni e dei servizi elencati dettagliatamente nell'allegato tecnico al presente Capitolato.

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi, dell'impianto sportivo presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto.

Peraltro la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla pretendere a qualsiasi titolo.

La Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Nei casi di riduzione di cui sopra, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base all'incidenza percentuale di ciascun impianto di cui alla tabella sottoindicata:

Inoltre nei casi di riduzione parziale legata ad un singolo impianto, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà diminuito in misura del minor onere di spesa calcolato in base all'incidenza percentuale delle superfici ridotte rispetto ai metri quadrati totali inizialmente previsti.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Coni Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

Art. 16 - AMPLIAMENTI

La Coni Servizi avrà facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria di estendere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i servizi oggetto dell'appalto ad aree o spazi limitrofi l'impianto sportivo presso cui sono effettuati i servizi di cui sopra.

Di tale evenienza, con preavviso di almeno 30 giorni, ne sarà data comunicazione alla ditta appaltatrice.

Nei suindicati casi di ampliamento del servizio, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà concordato in buona fede sulla base delle condizioni contrattuali praticate.

Art. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 14.2, punto 3 del disciplinare di gara, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell'interesse della Coni Servizi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 18 - IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l'appalto compresa la tassa per la registrazione del contratto.

L'I.V.A. è a carico della Coni Servizi S.p.A..

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.
